



## Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato Ufficiale N.710

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 27.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 4.1.1 Campionato Nazionale Under 19

GARA DEL 05/02/2020: ASD Calcio a 5 Giovanazzo - ASD Aquile Molfetta

Reclamo proposto dalla Società: Calcio a 5 Giovanazzo

Il Giudice Sportivo;

Esaminato il gravame in oggetto osserva:

Con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6 lett.b del C.G.S. per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Lovino Giacomo in posizione irregolare in quanto squalificato.

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Il nominato di cui sopra è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione con C.U. N. 584 del 03.02.2020. La sanzione, conformemente al dettato dell'art.21, comma 1, del C.G.S. decorreva dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, per cui l'atleta di che trattasi non poteva prendere parte all'incontro indicato in premessa svoltosi il 5 febbraio.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 616 del 07/02/2020 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Aquile Molfetta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) la tassa di reclamo non è dovuta.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Renato Giuffrida)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 27/02/2020